



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 1098      SEDUTA DEL 08/10/2018**

**OGGETTO:** Attuazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 917 –  
Approvazione linee guida corsi per massaggiatore massofisioterapista e  
per massaggiatore sportivo

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Assente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

---



---

Presidente: **Fabio Paparelli**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

L'atto si compone di 12 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

**Allegato A Linee guida.**

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**Attuazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 917 – Approvazione linee guida corsi per massaggiatore massofisioterapista e per massaggiatore sportivo**” e la conseguente proposta dell'Assessore Luca Barberini;

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 917 “*Delibera massaggiatore massofisioterapista. Determinazioni in ordine alla deliberazione n. 1031 del 18 settembre 2017*” con cui è stata revocata in autotutela, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990, il precedente provvedimento n. 1031/2017;

**Visto** in particolare il punto 5) del medesimo atto n. 917/2018 con cui sono state incaricate “*le strutture regionali competenti a predisporre una specifica disciplina di accreditamento (struttura e progetto formativo) di soggetti formatori interessati a svolgere corsi di formazione per l'acquisizione delle qualifiche di massaggiatore massofisioterapista e massaggiatore sportivo, sulla base di quella che si rinviene negli atti di autorizzazione già adottati dalla Giunta regionale mutuando, per l'accreditamento delle strutture, per quanto compatibile, la disciplina già utilizzata per l'operatore socio sanitario, da recepire successivamente con propria deliberazione, dando atto che si applicherà fino a quando non interverrà una disciplina nazionale*”;

**Visto**, inoltre il punto 2) della sopra richiamata d.g.r. n. 917/2018, il quale stabilisce: “*di confermare, sulla base degli atti precedentemente assunti, il riconoscimento dei requisiti e dei progetti formativi già autorizzati, che gli operatori economici, Istituto Enrico Fermi s.r.l. e Punto Formazione s.r.l., sono soggetti accreditati a svolgere corsi di formazione per massaggiatore massofisioterapista e l'Istituto Enrico Fermi anche per massaggiatore sportivo*”;

**Visto** l'articolo 1, comma 2 della legge n. 43/2006 che afferma: “*Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1*”;

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale n. 1031 del 18/09/2017, “*Istanze per l'autorizzazione a svolgere corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di massaggiatore - massofisioterapista e per massaggiatore sportivo – Determinazioni*”;

**Vista** la legge 11 gennaio 2018, n. 3 “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*” che contiene il riordino delle professioni sanitarie, individuandone ed istituendone di nuove ma che non tratta il profilo del massaggiatore massofisioterapista;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, in materia di autocertificazione;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 *“Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”*;

**Richiamate:**

- la legge 5 luglio 1961, n. 570 *“Istituzione della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell’Istituto statale d’istruzione professionale per ciechi annesso all’Istituto nazionale dei ciechi <<Vittorio Emanuele II>> di Firenze”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1406 *“Regolamento, programmi ed orari di insegnamento della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze”*;
- la legge 19 maggio 1971, n. 403, *“Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi”*;
- il decreto ministeriale 10 luglio 1998 *“Proroga dello svolgimento dei corsi di formazione professionale di massofisioterapista per non vedenti”*, in particolare l’articolo 1, comma 2 che stabilisce *“Con decreto del Ministro della Sanità, ai sensi dell’articolo 124 della legge 31 marzo 1998, n. 112, sarà rideterminata la figura del relativo profilo del massofisioterapista. I relativi corsi di formazione saranno riordinati con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro della Pubblica istruzione”*;
- la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, *“Tutela sanitaria delle attività sportive”*;
- il decreto ministeriale 05/07/1975, *“Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi”*;
- la deliberazione di Giunta regionale 16 maggio 2001, n. 480 *“Corsi qualificazione massaggiatori sportivi: requisiti accreditamento strutture formative e accordo Regione Umbria Direzione Sanità e Servizi sociali e Comitato regionale Coni Umbria definizione principi generali.”*;

**Avuto riguardo** alla deliberazione di Giunta regionale, 15 novembre 2006, n. 1959 *“Approvazione del programma di studi del corso di formazione triennale per il rilascio del diploma di qualifica di massaggiatore-massofisioterapista”*;

**Dato atto** che la figura del massaggiatore sportivo è collegata a quella del massaggiatore massofisioterapista, in quanto si accede al relativo corso di formazione, successivamente all’acquisizione della qualifica di massaggiatore massofisioterapista medesimo;

**Richiamati**, inoltre, la disciplina relativa al corso di formazione per operatore socio sanitario, ed in particolare:

- la legge regionale n. 13/2002, ora consolidata nelle legge regionale n. 11/2015;
- il regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4, *“Modalità per l’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario”*, in particolare l’Allegato B, *“Accreditamento”*
- la deliberazione di Giunta regionale 15 luglio 2013, n. 798, *“Accreditamento organismi per la gestione e l’organizzazione di corsi professionali in ambito sanitario. Determinazioni”* e le successive e conseguenti determinazioni dirigenziali:
  - 10 dicembre 2015, n. 9334, *“Audit in loco nei procedimenti di autorizzazione/accreditamento a svolgere corsi di formazione professionale in ambito sanitario. Presa d’atto del personale messo a disposizione a tal fine dalle Aziende sanitarie regionali e costituzione di un gruppo tecnico Regione/Aziende per l’elaborazione di linee guida per la disciplina degli audit”*;

- 26 gennaio 2017, n. 589, “*Procedimenti di autorizzazione/accreditamento per lo svolgimento di corsi di formazione professionale in ambito sanitario - aggiornamento “Lista di esperti per gruppi di audit” di cui alla d.d. n.9334/2015*”;
- determinazione dirigenziale 3 agosto 2017, n. 8012, “*Determinazioni dirigenziali n.9334/2015 e n.589/2017 – Ulteriore aggiornamento “Lista di esperti per gruppi di audit” nei procedimenti di autorizzazione/accreditamento per lo svolgimento di corsi di formazione professionale in ambito sanitario*”;
- 9 settembre 2016, n. 8446, “*Procedimento di accreditamento di una nuova sede formativa della Soc. Physiollife s.r.l. di Terni, costituzione Gruppo Audit in loco e modifica composizione del gruppo tecnico di cui alla D.D. n. 9334/2015*”;
- 8 agosto 2017, n. 8135, “*Attività del gruppo ristretto Regione/Aziende di cui alle dd.dd. n.9334/2015 e n.8446/2016 al fine di standardizzare l’endoprocedimento di audit in loco - Approvazione check list e linee guida*”;

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 879 *Pianificazione, per il triennio 2018/2020, della formazione in ambito sanitario*, in particolare, il punto 13) del dispositivo;

**Esaminato** il documento “*Linee guida Accreditamento delle strutture formative per l’espletamento dei corsi di massaggiatore massofisioterapista e di massaggiatore sportivo*” redatto dal competente Servizio regionale, corredato di:

- Allegato 1 – “Fac-simile domanda”;
- Allegato 2 – “Check list”;
- Allegato 3 – “Progetto formativo corso Massaggiatore Massofisioterapista”;
- Allegato 4 – “Progetto formativo corso Massaggiatore Sportivo”;
- Allegato 5 – “Attestato di qualifica” per Massaggiatore Massofisioterapista;
- Allegato 6 – “Attestato di qualifica” per Massaggiatore Sportivo;

che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

**Richiamate** le deliberazioni di Giunta regionale di seguito elencate:

- del 29 settembre 2005, n. 1581 “*Approvazione Protocollo d’Intesa Regione Umbria Istituto Enrico Fermi di Perugia per L’espletamento delle attività formative nel settore sociosanitario*” e del 15 novembre 2006, n. 1959, “*Approvazione del programma di studi del corso di formazione triennale per il rilascio del diploma di qualifica di massaggiatore massofisioterapista*” (quest’ultima di definizione di: piano di studio, durata del corso, crediti formativi e organizzazione didattica), relative all’accreditamento dell’Istituto Enrico Fermi s.r.l.;
- del 9 dicembre 2015, n. 1459, “*Corsi per l’acquisizione della qualifica professionale di massaggiatore masso-fisioterapista. Determinazioni*” e del 13 giugno 2016, n. 654 “*Deliberazione di Giunta regionale 9 dicembre 2015, n. 1459. Determinazioni*” (atti approvati anche sulla base dei principi contenuti del citato provvedimento n.1959/2006), relative all’accreditamento di Punto Formazione s.r.l.;
- **Ritenuto** di approvare le suddette *Linee guida* che si applicheranno fino a quando non interverrà una disciplina nazionale in materia;
- **Ritenuto** di confermare quanto disposto al punto 2) della d.g.r. n. 917/2018, dando atto, in ogni caso, che le sopra richiamate deliberazioni devono intendersi integrate, ove di contenuto difforme dai contenuti del presente atto;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**Visto** l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:*

- 1) di approvare, in attuazione di quanto disposto al punto 5) della propria precedente delibera n. 917/2018, il documento “*Linee guida Accreditamento delle strutture formative per l’espletamento dei corsi di massaggiatore massofisioterapista e di massaggiatore sportivo*” corredato di:
  - Allegato 1 – “Fac-simile domanda”;
  - Allegato 2 – “Check list”;
  - Allegato 3 – “Progetto formativo corso Massaggiatore Massofisioterapista”;
  - Allegato 4 – “Progetto formativo corso Massaggiatore Sportivo”;
  - Allegato 5 – “Attestato di qualifica” per Massaggiatore Massofisioterapista;
  - Allegato 6 – “Attestato di qualifica” per Massaggiatore Sportivo;
 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, stabilendo che le stesse *Linee guida* si applicano fino all’entrata in vigore di una disciplina nazionale in materia;
- 2) di confermare quanto disposto al punto 2) della medesima d.g.r. n. 917/2018, dando atto, in ogni caso, che le suddette deliberazioni devono intendersi integrate ove di contenuto difforme dai contenuti del presente atto;
- 3) di stabilire che ciascun corso per massaggiatore massofisioterapista e per massaggiatore sportivo non può prevedere un numero di studenti complessivo superiore alle quaranta unità e inferiore alle venticinque, specificando che non sono ammesse suddivisioni dei singoli corsi in sezioni;
- 4) di autorizzare per il triennio formativo 2018/2020, lo svolgimento di corsi di formazione per massaggiatore massofisioterapista, come segue:
  - a) Istituto Enrico Fermi **n. 28 corsi annuali**;
  - b) Punto Formazione s.r.l. **n. 2 corsi annuali**;
- 5) di autorizzare per il triennio formativo 2018/2020, lo svolgimento di corsi di formazione per massaggiatore sportivo, come segue:
  - a) Istituto Enrico Fermi - **n. 2 corsi annuali**;
- 6) di stabilire che gli operatori economici che hanno già presentato istanze depositate agli atti di ufficio ed, in particolare:
  - a) massaggiatore massofisioterapista - New Consulting, Professional Training, ATS Schola Sanitas,
  - b) massaggiatore sportivo - Professional Training s.r.l., ATS Schola Sanitas,
 devono integrare l’istanza di accreditamento / autorizzazione prodotta, seguendo le indicazioni e la modulistica approvate nelle *Linee guida* di cui al precedente punto 1);
- 7) di stabilire che gli operatori che sono interessati allo svolgimento dei corsi di formazione per massaggiatore massofisioterapista e massaggiatore sportivo, devono presentare all’Amministrazione regionale specifica istanza di accreditamento / autorizzazione, seguendo la tempistica, le indicazioni e la modulistica approvate nelle *Linee guida* di cui al precedente punto 1);
- 8) di dare mandato al Servizio regionale *Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme* di esaminare la documentazione prodotta dall’organismo formativo, al fine di accertare il possesso dei requisiti

previsti dalle *Linee guida*; l'esito dell'istruttoria viene trasmesso alla Giunta regionale che, con proprio atto provvede a rilasciare l'accreditamento / autorizzazione o il diniego;

- 9) di stabilire che il Servizio regionale *Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme*, avvalendosi delle Aziende Sanitarie regionali, pianifica annualmente audit in loco di verifica a campione degli organismi formativi, al fine di riscontrare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in autocertificazione e quale riscontro oggettivo delle strutture ove si svolge l'attività formativa;
- 10) di stabilire che gli audit in loco sono svolti da gruppi all'uopo costituiti con provvedimenti dirigenziali, i cui componenti professionisti sono individuati nell'ambito della "*Lista di esperti per gruppi di audit*", contenente l'elenco di tecnici per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, di tecnici in materia di verifiche igienico sanitarie e di personale esperto in materia di formazione già utilizzato per i corsi di operatore socio sanitario. Per le verifiche, il gruppo è integrato da un medico specialista nelle discipline afferenti la materia, individuato nell'ambito di un elenco approvato con atto dirigenziale sulla base di designazioni effettuate dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali;
- 11) di incaricare il Servizio *Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme*, alla predisposizione di tutte le procedure amministrative per l'attivazione di un elenco regionale di auditors, composto da medici specialisti nelle discipline afferenti la materia, al fine di svolgere gli audit in loco presso le strutture formative come stabilito al precedente punto 10);
- 12) di stabilire che l'attività di verifica con l'espletamento di audit in loco di cui al punto 10), si fa riferimento alle *Linee guida Attività di audit in loco* approvate per l'accreditamento relativo alla formazione per operatore socio sanitario di cui alla determinazione dirigenziale 8 agosto 2017, n. 8135 pubblicata nel sito web della Regione Umbria alla pagina: [http://www.regione.umbria.it/documents/18/3288160/dd+8135+del+8+agosto+2017+Allegato+1\\_Linee+guida.pdf/59a1e579-f2d6-4b9e-a211-8bdacc651da1](http://www.regione.umbria.it/documents/18/3288160/dd+8135+del+8+agosto+2017+Allegato+1_Linee+guida.pdf/59a1e579-f2d6-4b9e-a211-8bdacc651da1) ;
- 13) di stabilire che gli operatori economici interessati possono presentare le domande di accreditamento / autorizzazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio di ogni anno;
- 14) di notificare il presente atto ai soggetti interessati;
- 15) di pubblicare il presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale regionale e nel sito web della Regione Umbria, alla pagina appositamente dedicata.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Attuazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 917 – Approvazione linee guida corsi per massaggiatore massofisioterapista e per massaggiatore sportivo**

Con deliberazione 2 agosto 2018, n. 917 *“Delibera massaggiatore massofisioterapista. Determinazioni in ordine alla deliberazione n. 1031 del 18 settembre 2017”* la Giunta regionale ha revocato in autotutela, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990, il precedente atto assunto in data 18 settembre 2017, n. 1031 recante *“Istanze per l’autorizzazione a svolgere corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di massaggiatore-massofisioterapista e per massaggiatore sportivo – Determinazioni”*.

Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale, tra l’altro, ha disposto:

- al punto 2. *“di confermare, sulla base degli atti precedentemente assunti, il riconoscimento dei requisiti e dei progetti formativi già autorizzati, che gli operatori economici, Istituto Enrico Fermi s.r.l. e Punto Formazione s.r.l., sono soggetti accreditati a svolgere corsi di formazione per massaggiatore massofisioterapista e l’Istituto Enrico Fermi anche per massaggiatore sportivo”*;
- al punto 5. *“di incaricare le strutture regionali competenti a predisporre una specifica disciplina di accreditamento (struttura e progetto formativo) di soggetti formatori interessati a svolgere corsi di formazione per l’acquisizione delle qualifiche di massaggiatore massofisioterapista e massaggiatore sportivo, sulla base di quella che si rinviene negli atti di autorizzazione già adottati dalla Giunta regionale mutuando, per l’accreditamento delle strutture, per quanto compatibile, la disciplina già utilizzata per l’operatore socio sanitario, da recepire successivamente con propria deliberazione, dando atto che si applicherà fino a quando non interverrà una disciplina nazionale”*.

Al fine di ottemperare al punto 5. della citata d.g.r. n. 917/2018 e predisporre la disciplina di che trattasi, si richiamano i principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*, relativamente all’autocertificazione e quelli contenuti nella legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 *“Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”*.

In particolare, la legge regionale n. 8/2011 individua, nell’ambito delle materie di competenza regionale di cui all’articolo 117 della Costituzione e in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 30 e 40 dello Statuto regionale, le azioni e gli interventi strategici di semplificazione amministrativa al fine di favorire anche *“...le azioni e gli interventi strategici che potenziano l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nei rapporti con i cittadini o le imprese.”* (art. 1, comma 1 della legge regionale 8/2011).

La citata legge n. 8/2011 prevede, inoltre, all’articolo 2, i seguenti obiettivi specifici:

- a) la rimozione e la significativa riduzione degli adempimenti amministrativi e dei relativi costi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni compatibilmente con le esigenze di tutela del pubblico interesse e di salvaguardia dei beni comuni,
- b) la effettiva riduzione dei tempi burocratici,
- c) l’innovazione tecnologica e la massima diffusione di strumenti telematici nei rapporti fra i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni.

Inoltre, nella stessa legge regionale si ricava il principio desumibile dall'art. 6, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 8/2011, secondo il quale restano inalterate le prerogative ispettive e di verifica nei confronti delle attività avviate sulla base di autocertificazione.

Come indicato al punto 5. della citata d.g.r. n. 917/2018, la disciplina di accreditamento (struttura e progetto formativo) di che trattasi deve essere predisposta sulla base di quella che si rinviene negli atti di accreditamento degli operatori economici già autorizzati dalla Regione Umbria, a svolgere corsi di formazione per massaggiatore massofisioterapista (Istituto Enrico Fermi s.r.l. e Punto Formazione s.r.l.) e per massaggiatore sportivo (Istituto Enrico Fermi s.r.l.). Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti:

- deliberazioni di Giunta regionale 29 settembre 2005, n. 1581 *“Approvazione Protocollo d'Intesa Regione Umbria Istituto Enrico Fermi di Perugia per L'espletamento delle attività formative nel settore sociosanitario”* e 15 novembre 2006, n. 1959, *“Approvazione del programma di studi del corso di formazione triennale per il rilascio del diploma di qualifica di massaggiatore massofisioterapista”* (quest'ultima di definizione di: piano di studio, durata del corso, crediti formativi e organizzazione didattica), relative all'accREDITAMENTO dell'Istituto Enrico Fermi s.r.l.,
- deliberazione di Giunta regionale 9 dicembre 2015, n. 1459, *“Corsi per l'acquisizione della qualifica professionale di massaggiatore masso-fisioterapista. Determinazioni”* e 13 giugno 2016, n. 654 *“Deliberazione di Giunta regionale 9 dicembre 2015, n. 1459. Determinazioni”* (atti approvati anche sulla base dei principi contenuti del citato provvedimento n.1959/2006), relative all'accREDITAMENTO di Punto Formazione s.r.l..

Si richiama, per il massaggiatore massofisioterapista, la seguente normativa:

- la legge 5 luglio 1961, n. 570 *“Istituzione della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto statale d'istruzione professionale per ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi <<Vittorio Emanuele II>> di Firenze”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1406 *“Regolamento, programmi ed orari di insegnamento della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze”*;
- la legge 19 maggio 1971, n. 403, *“Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi”*;
- il decreto ministeriale 10 luglio 1998 *“Proroga dello svolgimento dei corsi di formazione professionale di massofisioterapista per non vedenti”*, in particolare l'articolo 1, comma 2 che stabilisce *“Con decreto del Ministro della Sanità, ai sensi dell'articolo 124 della legge 31 marzo 1998, n. 112, sarà rideterminata la figura del relativo profilo del massofisioterapista. I relativi corsi di formazione saranno riordinati con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro della Pubblica istruzione”*.

Inoltre, come previsto nel medesimo punto 5. del provvedimento n. 917/2018, per quanto concerne l'accREDITAMENTO delle strutture occorre mutuare, per quanto compatibile, la disciplina relativa all'operatore socio sanitario. A tal fine, si richiamano i seguenti atti:

- legge regionale 17 luglio 2002, n. 13, *“Istituzione e disciplina della figura professionale dell'Operatore socio-sanitario”* ora consolidata nella legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 *“Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”*, (artt. 51-58);
- regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4, *“Modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario”*;



- deliberazione di Giunta regionale 15 luglio 2013, n. 798, *“Accreditamento organismi per la gestione e l'organizzazione di corsi professionali in ambito sanitario. Determinazioni”* e le successive e conseguenti determinazioni dirigenziali:
  - 10 dicembre 2015, n. 9334, *“Audit in loco nei procedimenti di autorizzazione/accreditamento a svolgere corsi di formazione professionale in ambito sanitario. Presa d'atto del personale messo a disposizione a tal fine dalle Aziende sanitarie regionali e costituzione di un gruppo tecnico Regione/Aziende per l'elaborazione di linee guida per la disciplina degli audit”*;
  - 26 gennaio 2017, n. 589, *“Procedimenti di autorizzazione/accreditamento per lo svolgimento di corsi di formazione professionale in ambito sanitario - aggiornamento “Lista di esperti per gruppi di audit” di cui alla d.d. n.9334/2015”*;
  - 3 agosto 2017, n. 8012, *“Determinazioni dirigenziali n.9334/2015 e n.589/2017 – Ulteriore aggiornamento “Lista di esperti per gruppi di audit” nei procedimenti di autorizzazione/accreditamento per lo svolgimento di corsi di formazione professionale in ambito sanitario”*;
  - 9 settembre 2016, n. 8446, *“Procedimento di accreditamento di una nuova sede formativa della Soc. Physiollife s.r.l. di Terni, costituzione Gruppo Audit in loco e modifica composizione del gruppo tecnico di cui alla D.D. n. 9334/2015”*;
  - 8 agosto 2017, n. 8135, *“Attività del gruppo ristretto Regione/Aziende di cui alle dd.dd. n.9334/2015 e n.8446/2016 al fine di standardizzare l'endoprocedimento di audit in loco - Approvazione check list e linee guida”*;
- deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 879 *Pianificazione, per il triennio 2018/2020, della formazione in ambito sanitario*, in particolare, il punto 13) del dispositivo.

Infine, per il corso di massaggiatore sportivo, a cui si accede dopo aver acquisito la qualifica di massaggiatore massofisioterapista, si richiamano la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, *“Tutela sanitaria delle attività sportive”* e il decreto ministeriale 05/07/1975 con cui sono state determinate le materie fondamentali di insegnamento relative ai corsi per massaggiatori sportivi riservando alle Regioni, in collaborazione con il C.O.N.I., la definizione dei requisiti delle sedi e dei docenti.

La Regione Umbria ed il Comitato Regionale C.O.N.I. hanno siglato due documenti tecnici, approvati con deliberazione di Giunta regionale 16 maggio 2001, n. 480, *“Corsi di qualificazione per massaggiatori sportivi: requisiti per l'accREDITamento delle strutture formative e accordo tra la Regione Umbria – Direzione regionale Sanità e Servizi sociali e il Comitato Regionale C.O.N.I. – Umbria per la definizione dei principi generali per l'espletamento dei corsi di qualificazione per massaggiatore sportivo.”* nei quali sono stati definiti: i requisiti minimi ed i criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accREDITamento di soggetti pubblici e privati che richiedano, sulla base della pianificazione regionale, l'autorizzazione all'attivazione dei corsi di massaggiatore sportivo, il programma formativo, i requisiti strutturali delle sedi, le modalità di frequenza, i docenti, nonché altri aspetti anche di tipo organizzativo.

Va, tuttavia, rappresentato che la maggior parte degli atti precedentemente richiamati sono stati elaborati sulla base di un'amministrazione che verificava preventivamente tutti gli elementi prima di procedere agli accREDITamenti e alle autorizzazioni di propria competenza.

Riguardo ai corsi di massaggiatore massofisioterapisti autorizzati nel precedente triennio formativo 2015/2017, si rappresenta quanto di seguito:

Organismo formativo	Corsi autorizzati Anno 2015	Corsi autorizzati Anno 2016	Corsi autorizzati Anno 2017
Istituto Enrico Fermi	1	1	1
Punto Formazione s.r.l.	0	1	1

Aspetto non puntualmente definito nei precedenti atti di autorizzazione è quello dei crediti formativi da riconoscere.

Riguardo ai corsi di massaggiatore sportivo autorizzati nel precedente triennio formativo 2015/2017, si rappresenta quanto di seguito:

Organismo formativo	Corsi autorizzati Anno 2015	Corsi autorizzati Anno 2016	Corsi autorizzati Anno 2017
Istituto Enrico Fermi	1	1	1

Per quanto riguarda la capacità formativa, si rappresenta che:

- l'Istituto Enrico Fermi, con nota acquisita al prot.n. 0216112 del 05/10/2018, ha comunicato il numero delle aule formative disponibili per entrambi i corsi in oggetto, come segue:

Organismo formativo	Corso	N. aule attività teorica	N. aule esercitazioni
Istituto Enrico Fermi	Massaggiatore Massofisioterapista	28	14
	Massaggiatore Sportivo	2	2

- la Società Punto Formazione dispone, come risulta dalle deliberazioni di Giunta regionale n.1459/2015 e n. 654/2016, delle seguenti aule formative:

Organismo formativo	Corso	N. aule attività teorica	N. aule esercitazioni
Punto Formazione s.r.l.	Massaggiatore Massofisioterapista	1	1

Sulla base dei principi legislativi e normativi precedentemente espressi e degli atti citati, è stato predisposto un documento contenente le linee guida relative all'accREDITAMENTO per l'espletamento dei corsi per massaggiatore massofisioterapista e massaggiatore sportivo che si allega al presente documento istruttorio.

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 08/10/2018

Il responsabile del procedimento  
Ivana Ranocchia

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

## **PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 08/10/2018

Il dirigente del Servizio  
Politiche di sviluppo delle risorse umane del  
S.S.R., semplificazione in materia sanitaria  
e patrimonio della aziende sanitaria.  
Riforme

- Maria Trani  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

## **PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 08/10/2018

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
- Walter Orlandi  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### **PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 08/10/2018

Assessore Luca Barberini  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---